



## AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: OGGETTO: affidamento del servizio di Manutenzione Correttiva di n.2 ventilatori polmonari modello Servo I, in aggiudicazione della procedura Sintel ID 177861706.  
CIG Z6E3D24768

OPERATORI ECONOMICI A CUI E' STATA CHIESTA OFFERTA COME DA ALLEGATO:

Getinge Italia srl, Via Gozzano 14, 20092 Cinisello Balsamo (MI), C.F. e P.IVA 03992220966

OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA:

Getinge Italia srl, Via Gozzano 14, 20092 Cinisello Balsamo (MI), C.F. e P.IVA 03992220966

Con delibera n. 432 del 30/04/2024 e In aggiudicazione della Procedura Sintel ID 177861706 è stato disposto di affidare alla società Getinge Italia srl, Via Gozzano 14, 20092 Cinisello Balsamo (MI), C.F. e P.IVA 03992220966 il servizio di manutenzione correttiva di n.2 ventilatori polmonari Maquet (ora Getinge) Servo I matr. 03309 S11 e 02960 S11 di proprietà dell'ASST Brianza per un importo complessivo di € 21.695,45 IVA 22% esclusa, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 36/2023..

Il Responsabile Unico del Procedimento Direttore S.C. Ingegneria Clinica Ing. Daniela Motta

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DI N.2 APPARECCHI DI TIPOLOGIA VENTILATORE POLMONARE MODELLO SERVO I A BRAND MAQUET DI PROPRIETA’ DELL’ASST BRIANZA.**

ID: ASSTBRIANZA\_2023\_A22

**PREMESSA**

<b>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</b>	08 gennaio 2024 ore 18.00
<b>Criterio di Aggiudicazione</b>	Criterio del minor prezzo previa verifica di idoneità del servizio offerto rispetto alle caratteristiche minime richieste ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
<b>Importo a base d’asta (IVA esclusa)</b>	€ 22.000,00 IVA esclusa;
<b>Opzioni</b>	Fino a € 39.900,00 IVA esclusa;
<b>Valore dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€ 0,00
<b>RUP</b>	Ing. Daniela Motta - Direttore SC Ingegneria Clinica
<b>SMART CIG</b>	Z6E3D24768
<b>STAZIONE APPALTANTE</b>	Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza, Via Santi Cosma e Damiano, 10, 20871 Vimercate (MB) Tel.: 039.6654692 – 4036 -4703 Sito internet: <a href="http://www.asst-brianza.it">http://www.asst-brianza.it</a> Indirizzi email: <a href="mailto:ingegneria.clinica@pec.asst-brianza.it">ingegneria.clinica@pec.asst-brianza.it</a> <a href="mailto:servizio.ingegneriaclinica@asst-brianza.it">servizio.ingegneriaclinica@asst-brianza.it</a>

**OGGETTO**

Con la presente procedura, l’ASST Brianza intende aggiudicare ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. n. 36/2023 la riparazione delle seguenti apparecchiature di tipologia **VENTILATORE POLMONARE**:

Produttore **MAQUET**

Modello **SERVO I**

S/n:

1. **03309 S11**
2. **02960 S11**

**CARATTERISTICHE DI MINIMA DEL SERVIZIO RIPRISTINO APPARECCHIATURA (PENA ESCLUSIONE)**

Il servizio dovrà comprendere il pieno ripristino dell’apparecchiatura in oggetto, nulla escluso, pertanto da ritenersi inclusi:

- Diritto fisso di chiamata
- Ore viaggio
- Ore lavoro
- Spedizioni (in caso di riparazione presso il laboratorio dell’aggiudicatario o per la spedizione presso l’Asst Brianza di pezzi di ricambio o eventuali ulteriori materiali necessari alla riparazione)
- Ricambi ed eventuale materiale soggetto ad usura e garanzia sugli stessi di almeno 6 mesi
- Verifica elettrica al termine della riparazione
- Controlli funzionali, qualità, taratura/calibrazioni se necessari al termine della riparazione
- La riparazione dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque dovrà esser conclusa **entro massimo 30 giorni solari** dall’ordine
- Produzione di tutta la documentazione a comprova dell’esecuzione dell’attività manutentiva effettuata.  
La documentazione dovrà essere consegnata alla S.C. Ingegneria Clinica e al servizio di manutenzione elettromedicali esternalizzata al termine dell’intervento.

**PARTI DI RICAMBIO ED EVENTUALE MATERIALE SOGGETTO AD USURA (PENA ESCLUSIONE)**

I ricambi, materiali e accessori necessari alla attività di risoluzione del guasto dovranno essere di norma originali o certificati compatibili dal produttore dell’apparecchiatura (se esistenti). La scelta di utilizzo di parti di ricambio non originali resta in capo all’aggiudicatario del servizio previa sua valutazione dei rischi derivanti.

Qualora non fossero più disponibili parti di ricambio a causa dell'obsolescenza tecnologica dei sistemi, è ammesso l'utilizzo di parti di ricambio ricondizionate e/o non originali. Anche in questo caso è preferibile dare evidenza di una minima analisi dei rischi.

Sono comprese la riparazione e la sostituzione di accessori e materiali soggetti ad usura (a mero titolo di esempio: batterie, ecc.) pur se danneggiati per usura o per rottura naturale con la sola ed unica esclusione dei materiali monouso e/o monopaziente.

Le parti smontate dai sistemi per sostituzione durante le attività di manutenzione diventeranno di proprietà dell'appaltatore. Lo smaltimento delle stesse è in carico al fornitore.

#### **PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO (CARATTERISTICHE MINIMALI)**

In ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente (sia in materia di Dispositivi Medici che di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), il servizio dovrà essere erogato da personale "adeguatamente formato", non residente presso le ASST e disponibile ad effettuare l'attività di oggetto presso il laboratorio dell'aggiudicatario o "on site" presso l'Asst Brianza. Il fornitore dovrà avere una struttura solida in termine di dotazione di personale e distribuzione sul territorio, anche allo scopo di garantire i tempi di ripristino indicati nel capitolo "CARATTERISTICHE DI MINIMA DEL SERVIZIO RIPRISTINO APPARECCHIATURA (PENA ESCLUSIONE)".

Il personale esecutore del servizio di assistenza tecnica dovrà essere assunto con CCNL: COMMERCIO

#### **AVVIO DEL SERVIZIO RIPRISTINO APPARECCHIATURA (CARATTERISTICHE MINIMALI)**

La Ditta aggiudicataria dovrà avviare il servizio di ripristino apparecchiatura oggetto della presente Rdo tempestivamente dalla data di comunicazione di aggiudicazione che avverrà a mezzo Pec / attraverso le funzionalità della piattaforma Sintel dalla Stazione Appaltante. Il Servizio manutentivo effettuato dall'aggiudicatario dovrà essere esattamente conforme a quello offerto in sede di gara. Il fornitore del servizio di ripristino dovrà concludere l'attività di ripristino entro 30 gg dall'avvio del contratto e dovrà consegnare i relativi rapportini di lavoro al servizio di Ingegneria clinica.

#### **IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA: € 22.000,00 IVA ESCLUSA**

**di cui € 2.000,00 IVA esclusa relativi ai costi della manodopera stimati.**

**In sede di offerta economica l'operatore dovrà indicare, ai sensi dell'art. 41 co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena esclusione**

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, in considerazione della tipologia di servizio ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero.

#### **DOCUMENTAZIONE DA CARICARE IN PIATTAFORMA:**

L'operatore economico, deve allegare in un'unica cartella compressa in formato zip (o equivalente), la documentazione sotto indicata. I file all'interno della cartella dovranno essere nominati richiamando esattamente i punti in elenco evidenziati in grassetto.

##### **a) DGUE compilato e digitalmente firmato digitalmente.**

In particolare, **l'operatore economico è tenuto a compilare:**

- **la Parte I** Informazioni sulla procedura d'appalto
- **la Parte II:**
  - o sezione A:
    - Dati identificativi
    - Informazioni generali (nelle parti pertinenti)
    - Forma della partecipazione
  - o sezione B:
    - Informazioni sui Rappresentanti dell'Operatore Economico
  - o sezione C:
    - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti: solo in caso di Avvalimento
  - o sezione D:
    - Informazioni concernenti i subappaltatori: solo in caso di Subappalto
- **la Parte III:** sezioni A, B, C, D
- **la Parte IV:**
  - o sezione A, par. 1)
  - o sezione B, par. 1a), 2a), 3 (se pertinente)

- sezione C, par.1b), par. 2), par. 3), par. 9), par. 10), par.12)
- **la Parte VI.**

**b) Documentazione tecnica** necessaria ai fini della valutazione di idoneità dei prodotti offerti che sarà espressa insindacabilmente dalla ASST Brianza, in conformità alle specifiche tecniche minimali previste nella presente RdO e dovrà essere così strutturata:

- b.1)** Relazione tecnica – illustrative del servizio offerto in cui si evincano **tutte** le specifiche tecniche richieste nel paragrafo “CARATTERISTICHE DI MINIMA DEL SERVIZIO RIPRISTINO APPARECCHIATURA (pena esclusione)”.
- b.2)** Dichiarazione del CCNL applicato e curriculum vitae del personale impiegato nella manutenzione correttiva in oggetto e curriculum vitae personale impiegato nel servizio in oggetto.

**c) Schema di offerta economica (come da fac-simile allegato), firmato digitalmente.**

In caso di contrasto tra l’importo imputato a sistema e l’importo dell’offerta caricata prevale quello imputato a sistema

**d) Fatturato negli ultimi 3 anni relativo a servizi analoghi oggetto dell’affidamento, firmato digitalmente.**

**e) Eventuale scheda T&T firmato digitalmente**

E’ possibile richiedere eventuali chiarimenti attraverso la piattaforma Sintel.

L’ASST si riserva altresì la facoltà di **annullare** la procedura qualora, successivamente al lancio dell’offerta, rilevi di aver commesso un errore materiale nella compilazione delle informazioni di gara richieste dalla piattaforma Sintel e ritenga che tale errore possa ripercuotersi sulla corretta prosecuzione delle operazioni di gara.

#### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelli afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Di conseguenza, si raccomanda di formulare offerte chiare, precise, dettagliate e univocamente determinate dal momento che non sarà possibile integrare, completare o correggere offerte dal contenuto ambiguo o comunque caratterizzate da incertezza assoluta.

#### **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello del minor prezzo previa verifica di idoneità del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche minime richieste, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. **Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto alla base d’asta.**

#### **DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

Il vincolo contrattuale si perfeziona mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata (art. 18 c1 D.Lgs 36/2023) oppure tramite le funzionalità messe a disposizione tramite la piattaforma **Sintel nell’apposita sezione “Comunicazioni della Procedura”**.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Ai rapporti contrattuali derivanti dalle procedure di gara si applicano le seguenti normative:

- Codice Civile;
- D. Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82/2005, Codice dell’Amministrazione digitale e ss.mm.;
- D.G.R. n. X/1751 del 17 giugno 2019, Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- Regolamento europeo in materia di dati personali 2016/679 (c.d. GDPR) ;
- D.Lgs. n. 81/2008 n materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **GARANZIE DEFINITIVE**

Ai sensi dell'art.53 c.4 D.Lgs 36/2023, tenuto conto della tipologia di affidamento e dell'entità dell'importo di affidamento non è richiesta la garanzia definitiva

### **NORME GENERALI DI ESECUZIONE DELLA COMMESSA DA PARTE DEL FORNITORE**

Nella esecuzione, il fornitore deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi dell'Azienda appaltante; il fornitore è tenuto altresì alla esecuzione a regola d'arte della fornitura.

Il fornitore è tenuto al rispetto del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, l'osservanza del suddetto documento costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte. Eventuali violazioni potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

Il fornitore deve eseguire le obbligazioni derivanti dalla commessa a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per tutto il periodo contrattuale, nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati dalla stazione appaltante e si impegna ad eseguire tali compiti in modo compatibile con l'ambiente ospedaliero e secondo le regole di comportamento stabilite dalla ASST Brianza.

Tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano l'integrità degli stessi durante il trasporto, durante la conservazione nei magazzini dell'Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che interne e le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere redatte in lingua italiana ed essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e/o comunitario.

Il fornitore è tenuto ad assicurare la puntuale corretta esecuzione di quanto prescritto dall'Azienda e dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'Inail e l'Inps o equivalenti casse assicurative e previdenziali.

Il fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

### **QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE**

L'esecuzione del servizio deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dal capitolato speciale. In caso tali documenti non prevedano il rispetto di specifici livelli qualitativi, si deve fare riferimento al livello massimo reso possibile dal tempo, dalla tecnica e dalla prassi commerciale in uso al momento dell'esecuzione della fornitura.

Il fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di cui al comma precedente.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti del fornitore, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell'Azienda e in danno del fornitore.

L'Azienda è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione del fornitore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione del servizio.

### **PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE**

Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da personale idoneo ad eseguire le prestazioni contrattuali richieste. L'appaltatore risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o colpa grave, potranno essere arrecati a persone o cose dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio. Essa dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

### **PENALITÀ**

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'Azienda provvederà a contestarle, per iscritto, alla ditta aggiudicataria affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.

Alla ditta aggiudicataria verrà concesso un termine non superiore a 15 giorni solari consecutivi per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.

Tale istruttoria verrà eseguita se nell'ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.

In caso di accertato inadempimento, l'Ente potrà applicare una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

L'ammontare della penali addebitate al Fornitore potranno essere portate in compensazione con eventuali crediti del fornitore.

**FATTURAZIONE, PAGAMENTI E CLAUSOLA SPLIT PAYMENT**

L'affidatario emette fattura elettronica del corrispettivo a conclusione del servizio svolto. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e ss. mm. ii. ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". L'art. 1, comma 209, dispone che *"l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica"*).

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza
Codice iPA:	ASSTV
Codice Univoco Ufficio:	UF8VRW
Nome dell'Ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.:	09314320962
Partita Iva:	09314320962

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

- Oggetto della procedura
- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
- Numero della fattura;
- Data di fatturazione (che deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto e successiva alla data di aggiudicazione);
- Estremi identificativi dell'intestatario, comprendenti C.F. e P.IVA;
- Importo unitario (con imponibile distinto dall'IVA, nei casi previsti dalla legge) e importo totale;
- Indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- CIG della gara;
- Data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
- Estremi identificativi del conto corrente (in attuazione degli obblighi di tracciabilità);
- In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 4 e dell'art. 7 del D. Lgs. del 9 ottobre 2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012 n. 192, le parti nell'ambito della propria liberà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Azienda entro 60 giorni, subordinati all'esito positivo dell'eventuale collaudo e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura a sistema SDI.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto di tutte le obbligazioni previste negli atti di gara; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'Azienda, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, procedono alla verifica, inoltrando secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, l'Azienda costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

Clausola Split payment

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA diventa esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici.

Pertanto tutti i pagamenti relativi ad acquisti di beni e servizi effettuati anche da questa Azienda dal 1° gennaio 2015 devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

L'Azienda in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento della stessa, per le casistiche previste dalla normativa, direttamente all'Erario con le modalità ed i termini che saranno stabiliti da uno specifico Decreto Ministeriale e dalle modalità operative, nonché opportuni chiarimenti, che verranno forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 del Ministero del l'Economia e delle Finanze ribadisce che il meccanismo del c.d. split payment previsto dall'art. 1 comma. 629 lett. b) della Legge di Stabilità 2015 e dall'art. 17-ter del DPR 633/72, si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente a tale data.

Con la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (cd Legge di stabilita 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

- 1) Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici - nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;
- 2) Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lettera a) - nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17);

Per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti della scrivente Azienda si richiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL' ART. 17 TER DEL D.P.R. N. 633/ 1972"

Pertanto la fattura passiva sarà composta da imponibile + IVA con indicazione:

"IVA da versare a cura del committente/cessionario ex art. 17-ter, D.P.R. 633/72" e sulla stessa dovrà essere indicato che trattasi di operazione con "scissione di pagamenti".

### **SOSPENSIONE E RITARDO NEI PAGAMENTI**

L'Azienda al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura o del servizio, fino a che non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica e non produrrà interessi moratori.

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del Codice Civile.

Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio/fornitura oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura/servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

### **DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)**

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con i propri dipendenti e l'art. 94 c.6 D.Lgs 36/2023 esplicitamente dispone che un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l'Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione della fornitura.

L'Azienda provvederà periodicamente alla verifica della regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare il mantenimento della regolarità degli obblighi contributivi assicurativi e previdenziali.

Qualora il DURC richiesto in costanza di rapporto risulti irregolare l'Azienda provvederà secondo quanto previsto all'art. 11 del Codice.



### **DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del coordinatore in materia di salute e di sicurezza (previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (art. 114 c.1 D.Lgs 36/2023)

Il direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è nominato dall'Azienda con deliberazione, contestualmente all'aggiudicazione definitiva, e ha il compito di provvedere a tutte le incombenze di cui all'art. 114 e allegato II.14 del Codice. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), nominato dall'Azienda con relativa deliberazione, sarà comunicato al Fornitore contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

### **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

L'ASST potrà recedere dal contratto senza che ciò comporti oneri per la stessa, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile. In particolare l'ASST potrà recedere unilateralmente dal contratto, nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario non adeguasse i propri prezzi offerti (se superiori) a quelli ottenuti da ARIA o Consip Spa, a seguito di aggiudicazione definitiva di procedura di gara di medesimi dispositivi. Ove la Stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.

### **OPZIONI**

Entro 12 mesi dalla data della delibera di aggiudicazione, l'ASST si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori affidamenti per il servizio aggiudicato o per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura (art. 120 D. Lgs 36/2023) applicando per questi ultimi quanto indicato nello schema di offerta economica "LISTINO PREZZI PARTI ESCLUSE/OPZIONI", fino al raggiungimento di un importo pari a € **39.900,00 IVA esclusa**.

Nel corso di vigenza del contratto potranno aderire alla presente procedura, utilizzando l'opzione dell'adesione successiva, anche le aziende socio sanitarie territoriali facenti parte del Consorzio denominato "UNIONE ASST: ATS BRIANZA-PAVIA", fino al raggiungimento di un importo pari a € 39.900,00 IVA esclusa. Si precisa inoltre che l'adesione postuma da parte degli enti sanitari facenti parti del consorzio potrà avvenire solo previa verifica di effettiva capienza residua da parte della Capofila.

### **CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI**

Durante la fase di esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 D.Lgs 36/2023 e fino ad un massimo del 10% del valore del contratto originario.

### **MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 D. Lgs 36/2023.

### **ACCESSO AGLI ATTI**

Si precisa che a seguito di aggiudicazione della presente fornitura / servizio, il Concorrente potrà presentare istanza formale di accesso agli atti con l'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia (Legge 241/1990 e ss.mm.ii, art. 53 Lgs 50/2016).

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli art. 13 del decreto legislativo n. 196 e dell'art. 13, Regolamento (EU) 679/2016 (di seguito "GDPR", per brevità), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) Titolare del trattamento è l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Brianza (di seguito "Titolare") nella persona del Direttore Generale, con sede in Via Santi Cosma e Damiano, 10 – 20871 Vimercate (MB);
- b) Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei Dati ("Data Protection Officer" o "DPO") raggiungibile agli indirizzi mail [rpd@asst-brianza.it](mailto:rpd@asst-brianza.it) o [rdp@pec.asst-brianza.it](mailto:rdp@pec.asst-brianza.it);
- c) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196/2003 e all'art. 4, comma 1, punto 2) del GDPR, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza;
- d) I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative;



- e) I dati personali, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli artt. 21 e 22 del decreto legislativo n. 196/2003 e degli artt. 6, punto 1), lettera e) e 9 GDPR, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- f) I dati potranno essere comunicati ai soggetti la cui comunicazione sia obbligatoria per legge o per regolamento o a soggetti la cui comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- g) Le informazioni personali sono conservate e cancellate conformemente alla policy di sicurezza dell'Azienda per la durata necessaria a conseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e poi trattati, compresi i periodi di conservazione dei dati richiesti ai sensi della normativa applicabile;
- h) L'interessato che abbia conferito dati personali può chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 GDPR, opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell'ipotesi di legittimo interesse del Titolare;
- i) L'interessato, ai sensi dell'art. 77 GDPR, ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. I dati personali, particolari e giudiziari acquisiti saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento (EU) 679/2016.

#### **CLAUSOLA T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ**

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto. L'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010. L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di verificare che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010

#### **PATTO DI INTEGRITÀ**

Ogni operatore economico s'impegna a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. n.X/1751 del 17 giugno 2019. Ciascun operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni al Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

Vimercate, 21 dicembre 2023

#### **ASST BRIANZA**

Via Santi Cosma e Damiano n. 10  
S.C. Ingegneria Clinica